

## DELIBERA N. 95/10/CSP

**Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Telestudio Modena s.r.l. (emittente televisiva satellitare “Studio Europa” – ch 835) per la violazione dell’articolo 5ter, commi 1, 2 e 3, e dell’articolo 3, commi 2 e 4, del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni**

### PROCEDIMENTO N. 2014/MC

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 maggio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*” approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la nota n. CTM/62a/09 Segn. del 19 marzo 2009, pervenuta all’Autorità il 20 marzo 2009 (prot. n. 22975), con la quale il “*Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori*” ha segnalato che a seguito della Risoluzione 4/09 a chiusura del procedimento prot. 7/09 trasmessa all’Autorità il 24 febbraio 2009 (prot. 17865 del 6 marzo 2009) è stata riscontrata nuovamente la promozione di linee telefoniche dedicate ai pronostici del lotto il 20 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 16:00 e dalle ore 21.13 in violazione dei punti 4.1. e 4.3 del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dell’art. 5-ter, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP, e successive modificazioni e integrazioni, dall’emittente televisiva satellitare “*Studio Europa*” (ch

835), della società Telestudio Modena S.r.l., con sede legale in Modena (41100), Via Albareto 43, allegando la videoregistrazione dei programmi segnalati, acquisita dal Centro nazionale controllo emissioni radioelettriche (CNCER) con nota prot. n. 51T-MIN del 19 febbraio 2009;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 22 settembre 2009 n. 102/09/DICAM, notificato in data 28 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Telestudio Modena S.r.l., con sede legale in Modena (41100), Via Albareto 43, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare "*Studio Europa*" (ch 835), del combinato disposto dell'articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 3, commi 2 e 4, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni per aver trasmesso televendite di servizi di cartomanzia e assimilabili, in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, il 20 febbraio 2009, ed aver omesso, durante le stesse trasmissioni, l'inserimento della scritta "televendita" e senza informare il telespettatore della natura pubblicitaria degli annunci; in particolare che:

- dalle ore 14:35 alle ore 15:02, l'emittente ha trasmesso il programma "*A tu per tu...*" in cui la conduttrice signora Morena, inquadrata fino al busto mentre il resto dello schermo è coperto da un'immagine che le occulta le mani, elargisce sia consigli su numeri da giocare al lotto sia previsioni sul futuro sulla base di carte tipo tarocchi che la stessa consulta (si sente chiaramente l'audio delle carte che vengono mischiate e si vede il suo sguardo rivolto verso il tavolo dove sono posizionate le carte stesse) mentre è recata in sovrapposizione la scritta "*Per entrare in diretta comporre i soliti numeri*", dopo aver chiesto ai telespettatori, che la chiamano in diretta, di fornire notizie in merito a date di nascita, sogni, eventi particolari etc, come ad esempio: "*Nel sogno hai messo anche la data della mamma?*" (14:45), "*Guardiamo lotto, amore lavoro ... valutiamo anche se avete fatto un sogno ci sono tante situazioni che possiamo controllare insieme*" (14:49); tale trasmissione non reca la scritta in sovrapposizione "televendita" né altre scritte volte ad identificarne il contenuto, né indicazioni in merito alla circostanza per cui le previsioni del lotto si svolgono su base di inferenza statistica;
- dalle ore 15:08 alle ore 15:32 ha trasmesso il programma "*Consigli lotto di Kris*" condotto dalla signora Kris, recando in sovrapposizione le scritte "solo lotto", "messaggio promozionale" e la numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899.43.99.97; nel corso del programma le descrizioni in diretta dallo studio dei servizi forniti da Kris (ad esempio alle ore 15:24 ammonisce "*Attenzione a non farvi influenzare da chi vi promette vane speranze ... invece, stando con i piedi in terra, stando con i professionisti veramente seri, capaci, così come sono io, non farete altro che prendere il pronostico di questa previsione*") sono alternate con

telepromozioni del servizio per pronostici relativi al gioco del lotto “*Pronti...via*” della durata di un paio di minuti che la signora Kris lancia ad intervalli di tempo piuttosto ravvicinati (ad esempio alle ore 15:10-15:11, 15:17-15:18, 15:20-15:22, 15:25-15:27, 15:29-15:30); alle ore 15:24 e 15:29 verbalmente, senza distinzione dal resto del programma, viene pubblicizzata la numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899.88.00.36 dove la signora Kris afferma essere disponibili i numeri dell’”*Ultimo minuto*”; dalle ore 15:30 alle ore 15:31 è trasmessa una telefonata in diretta con una telespettatrice in cui la signora Kris fornisce un “*ambo che appartiene alla data di mamma*”;

- dalle ore 15:37 alle ore 15:59 l’emittente ha trasmesso il programma “*Numerando*” condotto dalla signora Barbara, nel corso del quale vengono mandate in onda sia telepromozioni del “*Sigillo*” (alle ore 15:40-15:42, 15:44-15:47, 15:50-15:52, 15:54-15:55, 15:56-15:57 pubblicizzando in sovrappressione con la scritta “messaggio promozionale” la numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899.43.99.91), sia consulti in diretta rispondendo alle telefonate dei telespettatori come ad esempio alle ore 15:42, 15:47, 15:53); tale trasmissione se pure reca la scritta in sovrappressione “messaggio promozionale”, non reca indicazioni in merito alla circostanza per cui le previsioni del lotto si svolgano su base di inferenza statistica;

VISTA le note pervenute in data 10 febbraio 2010, prot. n. 8082 e 16 marzo 2010, prot. n. 15863, della società Telestudio Modena S.r.l. in cui essa eccepisce in ordine al programma “*A tu per tu...*” che trattasi di una trasmissione di intrattenimento priva di contenuti economici e non di una televendita né di telepromozione, tant’è che i telespettatori sono invitati a chiamare le numerazioni geografiche dell’emittente per intervenire nel programma, né l’atto di contestazione fa riferimento a numerazioni a sovrapprezzo per il programma in questione, sicché non possono ritenersi violate le norme contestate; in ordine al programma “*Consigli lotto di Kris*” che trattasi di telepromozioni e non di televendita, come peraltro si evince dallo stesso atto di contestazione, sicché non è suscettibile di verificarsi un problema di distinzione tra contenuto editoriale e promozionale, né sono oggetto di contestazione la mancata evidenza del fatto che le elaborazioni siano svolte su base di inferenza statistica; in ordine al terzo programma “*Numerando*”, anche’esso una telepromozione e non una televendita, come peraltro si evince dallo stesso atto di contestazione, sicché non è suscettibile di verificarsi un problema di distinzione tra contenuto editoriale e promozionale, la mancata trasmissione dell’avviso che le previsioni sono effettuate su base di inferenza statistica è da ricondurre ad un mero errore in quanto “*l’avvertenza era in realtà contenuta nell’audio degli inserti registrati e che nell’occasione è stato purtroppo ed inopinatamente disinserito dalla regia in quanto la conduttrice è stata messa in viva voce per tutto il corso della trasmissione*”;

SENTITA la Società in audizione in data 19 febbraio 2010, nel corso della quale ha ribadito quanto già espresso nelle memorie giustificative pervenute in data 10 febbraio e illustrato quanto poi confermato con le memorie giustificative pervenute il 16 marzo 2010;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in merito alle violazioni contestate rispetto ai programmi trasmessi il 20 febbraio 2009 "A tu per tu..." andato in onda dalle ore 14:35 alle ore 15:02, e "Consigli lotto di Kris" andato in onda dalle ore 15:08 alle ore 15:32, ma non rispetto al programma "Numerando" andato in onda dalle ore 15:37 alle ore 15:59 in quanto l'obbligo di dare evidenza del fatto che i servizi offerti sono elaborati su base di inferenza statistica al fine di non trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti e di evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili, prescinde dal fatto che la mancata trasmissione dell'avviso sia riconducibile ad errore scusabile dell'emittente, rilevando il solo fatto oggettivo della violazione della norma;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso durante il citato programma "Numerando" telepromozioni di servizi di pronostici del gioco del lotto omettendo di indicare che i pronostici sono elaborati su base di inferenza statistica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2, del citato Regolamento la pubblicità e le telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione dell'articolo 5-ter, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari due volte il minimo edittale corrispondente a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Telestudio Modena S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in quanto a

fronte dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione, ma di aver anzi reiterato, anche se non più durante la fascia oraria protetta a tutela dei minori, il medesimo tipo di violazioni commesse i giorni 2, 3 e 4 dicembre 2008 già sanzionate dall'Autorità con la delibera n. 218/09/CSP;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), pari a due volte il minimo edittale corrispondente a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) per la contestata violazione dell'articolo 5-ter, comma 2, del citato Regolamento rilevata il giorno 20 febbraio 2009;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### **ORDINA**

alla società Telestudio Modena S.r.l., con sede legale in Modena (41100), Via Albareto 43, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare *“Studio Europa”* (ch 835), di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00),

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.*

95/10/CSP”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 95/10/CSP”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, lì 20 maggio 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola